

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.
- (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
- (3) Da informazioni fornite dall'Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a se-

guito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall'Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere l'Argentina nell'elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

- (4) A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.
- (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE — Irlanda

MT — Malta

SE — Svezia

UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

- a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;
- b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;
- c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;
- d) GI — Gibilterra;
- e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;
- f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD — Andorra

CH — Svizzera

IS — Islanda

LI — Liechtenstein

MC — Monaco

NO — Norvegia

SM — San Marino

VA — Stato della Città del Vaticano

PARTE C

AC — Isola dell'Ascensione

AE — Emirati arabi uniti

AG — Antigua e Barbuda

AN — Antille olandesi

AR — Argentina

AU — Australia

AW — Aruba

BB — Barbados

BH — Bahrein

BM — Bermuda

CA — Canada

CL — Cile

FJ — Figi

FK — Isole Falkland

HK — Hong Kong

HR — Croazia

JM — Giamaica
JP — Giappone
KN — Saint Kitts e Nevis
KY — Isole Cayman
MS — Montserrat
MU — Maurizio
NC — Nuova Caledonia
NZ — Nuova Zelanda
PF — Polinesia francese
PM — Saint-Pierre e Miquelon
RU — Federazione russa
SG — Singapore
SH — Sant'Elena
TW — Taiwan
US — Stati Uniti d'America
VC — Saint Vincent e Grenadine
VU — Vanuatu
WF — Wallis e Futuna
YT — Mayotte»
